

OGGETTO: *Ordinanza Sindacale ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo 50. Istituzione della "domenica ecologica" in data 18.04.2010.*

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Cuneo è da tempo impegnato nella definizione di politiche ambientali atte a ridurre i livelli di inquinamento atmosferico nell'ambito delle competenze proprie attribuite agli enti locali;
- nonostante tali provvedimenti, si continua a riscontrare un superamento dei limiti normativi vigenti per quanto attiene le polveri PM₁₀, situazione che riguarda anche molti altri Comuni del Nord Italia in particolar modo della pianura padana;

Considerato che:

- da diversi anni il Comune di Cuneo organizza e istituisce alcune "domeniche ecologiche" aventi principalmente lo scopo di sensibilizzare le popolazioni e le istituzioni sull'importanza della lotta all'inquinamento atmosferico e della tutela del clima;
- il 28 febbraio u.s., nell'ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dall'ANCI e supportata da molti Comuni del Nord Italia, è stata organizzata una prima "domenica ecologica" per l'anno 2010;

- il 30 marzo u.s. la Giunta Comunale con la direttiva nr. 20 ha stabilito di definire nel corso dell'anno 2010 ulteriori "domeniche ecologiche" da organizzarsi in occasione di specifiche manifestazioni ed eventi di particolare interesse interessanti l'altipiano;

Vista la Direttiva della Giunta Comunale nr. 20 del 30.03.2010, con la quale l'Amministrazione Comunale ha deciso di organizzare, nell'ambito della manifestazione "CUNEO IN FIORE E BIOFOTOVOLTAICO – Fiera Mostra Mercato Ortoflorivivaistica ed Energie alternative", una "Domenica Ecologica" prevista per il giorno 18 APRILE 2010;

Viste le precedenti modalità operative con le quali si è definita la giornata ecologica del 28.02.2010, ossia con l'orario del blocco dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per tutti i veicoli ad uso privato (nel senso di non adibito al servizio pubblico) con alcune deroghe elencate in seguito, il tutto ristretto al centro abitato dell'altipiano;

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dall'Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene il parametro PM_{10} , le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Ritenuto opportuno, per la tutela della salute pubblica, adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti ed a sensibilizzare tutta la popolazione ad adottare comportamenti virtuosi come la diminuzione dell'utilizzo dei veicoli in un'ottica di miglioramento della qualità dell'aria e della vivibilità delle città ;

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

INVITA

Tutti i cittadini a non utilizzare l'auto nella "**domenica ecologica**" prevista per il giorno **18 Aprile 2010**, sperimentando le altre opzioni di trasporto che la città offre.

Tutta la popolazione, negli altri periodi dell'anno, ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana, utilizzando in particolar modo i parcheggi di testata e di interscambio presenti serviti dalle navette, e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

ORDINA

Che sul territorio della Città di Cuneo, nella giornata di **domenica 18 Aprile 2010**, sia **previsto il blocco di tutti i tipi di veicoli ad uso privato (nel senso di non adibiti a servizio pubblico) dalle ore 10 alle ore 18.**

Il territorio interessato dal presente provvedimento è quello compreso tra le seguenti strade (vedasi planimetria allegata alla presente ordinanza):

Piazza Torino;

Corso Giovanni XXIII;

Rondò Garibaldi;

Viale degli Angeli (tratto compreso tra Rondò Garibaldi e Via Avogadro);

Via Avogadro;

Corso Nizza (tratto compreso tra Via Avogadro e Via Einaudi);

Via Einaudi;

Via G.B. Bongioanni (tratto compreso tra Via Einaudi e Corso Gramsci);

Corso Gramsci;

Corso Alcide De Gasperi (tratto compreso tra Corso Gramsci e Corso Monviso);

Corso Monviso;

Piazzale della Libertà;

Corso IV Novembre;

Largo De Amicis;

Corso Kennedy.

Le strade di cui sopra non sono interessate dalle limitazioni previste dal provvedimento in esame.

Il blocco alla circolazione di cui sopra non riguarderà l'asse Corso Giolitti – Corso Brunet, che sarà percorribile senza limitazioni al traffico.

Per quanto riguarda la parte del Viale degli Angeli compresa tra Corso Brunet e il Santuario degli Angeli vige l'isola pedonale, così come prescritto dall'ordinanza n. 654/2005.

Sarà inoltre possibile senza restrizioni, nell'area sopra citata, l'accesso al parcheggio di Piazza Foro Boario (sia da Via Caraglio sia da Via Pascal), di Piazza Boves (entrata e uscita da Corso Marconi) e di Piazza Santa Croce.

POSSONO CIRCOLARE I SEGUENTI VEICOLI:

- a. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- b. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, di ASL o ASO, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, degli istituti di vigilanza e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- c. autobus in servizio di linea, autobus, taxi di turno e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;

ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni possono inoltre circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

- e. veicoli utilizzati per il trasporto di invalidi civili, di disabili del lavoro, per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc.;
- f. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
- g. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- h. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- i. veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata;
- j. veicoli utilizzati per servizi di reperibilità, veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa, distribuzione di merci alimentari deperibili presso negozi e centri commerciali);

- k. veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- l. veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- m. mezzi di commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa giornaliera;
- n. veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- o. veicoli utilizzati dalle società sportive o da singoli iscritti aderenti alle società stesse, appartenenti a federazioni affiliate al CONI o ad altre federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime società sportive;
- p. veicoli storici in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte dell'ente organizzatore;
- q. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- r. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate.

Si precisa che in caso di situazione di emergenza e sicurezza, che colpisca un privato cittadino, costretto a muoversi con un veicolo assoggettato alle limitazioni, la criticità e l'urgenza della circostanza giustificano, di per sé, l'inosservanza del divieto in quanto dovuta a stato di necessità, ex art. 4 della l. 689/1981.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario di ufficio.

Dispone di dare pubblicità del presente provvedimento mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

Dispone di trasmettere copia del provvedimento agli organi di polizia stradale presenti sul territorio, al Comando VVFF ed al servizio 118.


Copia del presente atto sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cuneo.

IL SINDACO
- Alberto VALMAGGIA -

=====
Questa Ordinanza é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal
giorno _____ al giorno _____.

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE



DOMENICA ECOLOGICA

Domenica 18 aprile 2010

Legenda

 Limitazione traffico



Tutti i diritti sono riservati.
 Questa carta o parte di essa,
 non può essere riprodotta, memorizzata
 o trasmessa in alcuna forma e con nessun
 mezzo elettronico, meccanico, in fotocopia,
 in disco o in qualsiasi altro modo
 senza autorizzazione scritta
 dal Comune di Cuneo titolare di tutti i diritti.

Copyright by Comune di Cuneo - Ufficio Cartografico